



ART

redefining / art insurance

MUSICAL INSTRUMENTS

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
 - **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione all risk strumenti musicali – Musicisti Edizione aprile 2012

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 26 ottobre 2015

AXA Art Versicherung AG – Colonia Allee 10-20 – 51067 Köln - Germania
Capitale Interamente versato Euro 14.637.000 – Sede Köln – Registro Imprese Köln HR B Nr. 32170
Rappresentanza Generale per L'Italia – Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano – Italia
Tel. (+39) 02.888.965.1 - Fax (+39) 02.888.965.59 – Internet: www.axa-art.it – E-mail: info@axa-art.it
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 13199040158 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 1623881

Nota Informativa - Informazioni sull'impresa - Informazioni sul contratto

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

[predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 35 del 26 Maggio 2010]

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni generali

La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Alee 10-20, 51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170 – fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta. In Italia la suddetta impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l'assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. L'indirizzo della Rappresentanza Generale per l'Italia è in Viale Don Luigi Sturzo 35 - 20154 Milano – Telefono: (+39) 02.888.965.1 – Fax: (+39) 02.888.965.59 – Indirizzo e-mail: info@axa-art.it – Sito internet: www.axa-art.it - Registrata al Registro delle Imprese di Milano con il numero 13199040158, R.E.A. numero 1623881 – Codice Fiscale 13199040158 ed è sottoposta al controllo dell'IVASS, quale autorità italiana di vigilanza preposta.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

L'ammontare del capitale sociale di AXA Art Versicherung AG sottoscritto e di cui all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) è di Euro 14.637.000 interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 60.431.000=.

L'indice di solvibilità di AXA Art Versicherung AG, ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 419,3%.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto decorre dalle h. 24 del giorno effettivo di pagamento del premio da parte del Contraente ed è stipulato nella forma "tacito rinnovo". Pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni previsto dall'art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione salva diversa pattuizione.

Avvertenza

L'assicurazione prevede il "tacito rinnovo" e pertanto la garanzia terminerà in presenza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza (art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

MUSICAL INSTRUMENTS è un prodotto con formula all risk rivolto all'assicurazione degli strumenti musicali e relativi archetti e custodie qualora presenti.

Con questa copertura assicurativa AXA Art si obbliga a risarcire i danni - valutati secondo i criteri dell'art. 20 - Determinazione dell'indennizzo, delle Condizioni Generali di Assicurazione, subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento. La Copertura giacenza vale in qualsiasi immobile o porzione di immobile a condizione che lo stesso sia protetto dai mezzi specificatamente descritti in polizza.

La garanzia è prestata esclusivamente per lo strumento musicale descritto in polizza e relativi archetti e custodie qualora presenti ed inclusi nella somma assicurata complessiva.

Nota Informativa - Informazioni sul contratto

Le Condizioni Aggiuntive (sempre operanti): 1 – Altre Ubicazioni, 2 – Sistemi di sicurezza, 3 – Estensione territoriale, 4 – Condizioni particolari per spedizione e trasporto, 5 – Anticipo indennizzi, 6 - Caso di morte o di intervenuta incapacità di intendere e di volere del Contraente/Assicurato, 7 – Franchigia assoluta, 8- Scioperi, sommosse, atti vandalici, 9 – Atti di terrorismo, 10 – Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici e 11 – Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche, integrano la copertura di quanto previsto dall'art. 12 - Oggetto dell'assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Inoltre, la copertura base può essere ulteriormente integrata/modificata mediante l'inclusione delle Condizioni Aggiuntive: 12 – Deprezzamento, 13 – Durata dell'assicurazione e 14 – Estensione territoriale (mondo intero).

Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, così come previsto dall'art. 13 – Esclusioni, nonché dalle Condizioni Aggiuntive 2 – Sistemi di sicurezza e 4 – Condizioni particolari per spedizioni e trasporto.

Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate in grassetto).

Le esclusioni e le eventuali limitazioni in generale sono previste per la copertura base, mentre per ogni garanzia particolare o aggiuntiva sono indicati i danni esclusi o non indennizzabili, nonché, quando previsti, gli eventuali scoperti (con relativo minimo) o franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento.

Avvertenza – Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza - Presenza di limiti di indennizzo

Sono operative delle clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo, gli artt. 22 - Limite massimo di indennizzo, 23 - Pagamento dell'indennizzo e 24 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il contratto può prevedere l'inclusione di eventuali franchigie e/o scoperti e/o limite massimo di indennizzo alla copertura assicurativa di norma inserite in polizza tramite allegati o appendici, la loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

ESEMPIO di applicazione di un'eventuale Franchigia:

Danno accertato € 10.000,00

Franchigia prevista in polizza € 500,00 per sinistro.

Importo liquidato € 9.500,00 dato da (10.000,00 – 500,00).

Avvertenza - Assicurazione parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA Art risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come indicato dall'art. 21 - Assicurazione parziale, delle Condizioni Generali di Assicurazione e quanto sancito dall'art. 1907 C.C.

4. Dichiarazioni del contraente o dell'assicurato relative alle circostanze del rischio- Nullità

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, come riportato nell'art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

Nota Informativa - Informazioni sul contratto

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o di ogni diminuzione di rischio. Le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione sono riportate negli artt. 4 – Aggravamento del rischio e 5 – Diminuzione del rischio, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono per la garanzia furto la modifica dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero l'installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile.

Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 1.000,00 euro. Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente. L'assicurazione ha effetto dalle h. 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle h. 24,00 del giorno di pagamento.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.

7. Rivalse

Avvertenza

AXA Art non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro, come disciplinato dall'art. 6 - Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in tal caso AXA Art o anche il Contraente dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile e modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime Fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro, l'Assicurato deve adoperarsi per ridurre le conseguenze del sinistro (art. 1914 Codice Civile), se previsto dalla legge sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e

Nota Informativa - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

quindi avvisare l'Impresa entro 5 giorni dal giorno di avvenimento o dal giorno in cui ne viene a conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.

Avvertenza

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato nelle Condizioni Generali di Assicurazione e precisamente art. 16 - Obblighi in caso di sinistro.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Le eventuali richieste di informazioni o gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Reclami

Viale Don Luigi Sturzo 35 - 20154 Milano
Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59
E-mail: UfficioReclami@axa-art.it

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a **IVASS** - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (Fax 06.42133745 - 06.42133353) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, con:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

È inoltre possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nota Informativa - Informazioni sui reclami

14. Arbitrato

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'art. 18 - Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia – è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.



**AXA Art Versicherung AG
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Nota Informativa - Glossario / Definizioni

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- a) **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- b) **Assicurazione:** il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- c) **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) **Custodia:** contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.
- e) **Deprezzamento:** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- f) **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- g) **Polizza:** il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- h) **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- i) **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- l) **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- m) **Società:** AXA Art Versicherung AG;
- n) **Stima accettata** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- o) **Valore commerciale:** il prezzo corrente dello strumento musicale o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato;
- p) **Valore dichiarato:** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- q) **Veicoli:** come definiti dall'art. 47 comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani.

Condizioni Generali di Assicurazione - C.G.A. – Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza MUSICAL INSTRUMENTS, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo Condizioni Generali di Assicurazione;
- l'assicurazione è prestata in base alle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", alle "Norme che regolano l'assicurazione strumenti musicali" compreso quanto previsto dalle "Condizioni Aggiuntive" previste in polizza (compreso quanto eventualmente previsto da allegati e/o appendici) nonché dalle "Norme che regolano il sinistro";
- le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Società ha la facoltà di inviare una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio;
- **le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate in grassetto).**

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

Art. 5 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Legge applicabile. Rinvio.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Buona fede.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 11 – Comunicazione tra le Parti.

Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. **Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza.** Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione strumenti musicali

Che cosa è assicurato

Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali, **non espressamente esclusi (art. 13 – Esclusioni)**, che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento degli strumenti musicali e delle relative custodie descritti in polizza. L'Assicurazione vale anche se gli oggetti sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione, fermo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone.

Che cosa non è assicurato

Art. 13 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- d) danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- e) i danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi;
- f) rotture di corde, ance, plettri, pelli;
- g) rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti;
- h) i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
- i) i danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico e su veicoli;
- j) i danni e/o perdite da deprezzamento;
- k) i trasporti via nave, fatti salvi quelli a mezzo traghetto;
- l) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- m) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente e/o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
- n) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giuridicamente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed essi stessi non agiscano in rivalsa contro di essi;
- o) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di strumenti musicali rilevata in occasione di inventario;
- p) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- q) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- r) i danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni e alluvioni;
- s) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
- t) i danni conseguenti ad atto di confisca del bene;
- u) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
- v) i danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati.

Art. 14 - Conservazione degli strumenti. Particolari difese.

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare gli strumenti secondo i criteri del buon padre di famiglia. In particolare nei periodi di non uso, gli strumenti devono essere riposti nelle apposite ed idonee custodie, se esistenti per il tipo di strumento. **Se per tutti o parte degli strumenti sono previste**

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione strumenti musicali e il sinistro

in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni per la conservazione, la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Art. 17 – Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno.

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

Art. 19 - Mandato dei Periti liquidatori.

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli strumenti musicali illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia

C.G.A. – Norme che regolano il sinistro

collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale e' valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 20 - Determinazione dell'indennizzo.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore dello strumento nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Società corrisponde il costo della riparazione più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore col limite massimo della differenza tra il valore che lo strumento aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dello strumento nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Non si tiene conto nella determinazione del valore e dell'indennizzo di deprezzamento, valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.

Art. 21 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più strumenti, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per gli strumenti stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuno strumento relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri strumenti.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia, l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli strumenti assicurati, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

Art. 22 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società ne' in tutto ne' in parte gli strumenti musicali residuati o salvati dal sinistro.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.13 lettere i), l), m) ed n).

Art. 24 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Condizioni Addizionali

Le seguenti "Condizioni Addizionali" sono sempre operanti:

1. ALTRE UBICAZIONI

Gli strumenti musicali assicurati con il presente contratto, possono essere collocati ed ivi s'intendono garantiti, in immobili o porzioni di immobili, diversi da quello descritto in premessa, a condizione che gli stessi siano così protetti:

- ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo e/o da ripiani accessibili dall'esterno, munita per tutta la sua estensione di robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate, lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure dotata di inferriate con luci impraticabili.

2. SISTEMI DI SICUREZZA

La garanzia furto è operante a condizione che i mezzi (serramenti in legno, in materia plastica rigida, inferriate e quant'altro di simile) posti a chiusura ed a protezione delle aperture dei locali contenenti gli strumenti assicurati, abbiano caratteristiche tali che la rottura, effrazione, scasso, rimozione o deformazione, possa avvenire solo ricorrendo a grimaldelli, arnesi da scasso o simili mezzi artificiali.

Nel caso in cui le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) verrà indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 20%; nel caso di presenza di persone nei locali l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna detrazione. La garanzia non è operante se la sottrazione è avvenuta attraverso porte e finestre lasciate aperte senza alcun tipo di protezione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente assicurazione vale nei territori dell'Europa geografica, esclusi i paesi ex U.R.S.S. (salvo i Paesi Baltici) ed i paesi ex Jugoslavia (salvo la Slovenia e la Croazia).

4. CONDIZIONI PARTICOLARI PER SPEDIZIONE E TRASPORTO

In caso di trasporto/spedizione gli strumenti devono essere rinchiusi in contenitori adeguati alla loro natura od essere imballati a regola d'arte.

Per i trasporti con veicoli lo strumento deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre i veicoli devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste (presso parcheggi sorvegliati) e curando che il bene assicurato non risulti visibile dall'esterno del veicolo stesso.

Le spedizioni aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Durante i viaggi aerei gli strumenti devono essere caricati in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.

Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie della presente polizza operano unicamente e limitatamente contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento medesimo;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona lo strumento medesimo;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata della movimentazione/trasporto a mano.

5. ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.=.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determina-

Condizioni Addizionali

to in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

6. CASO DI MORTE O DI INTERVENUTA INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In caso di morte o di intervenuta incapacità di intendere e di volere del Contraente/Assicurato la garanzia trasporto è da considerarsi sospesa sino all'atto dell'avvenuta voltura del contratto.

7. FRANCHIGIA ASSOLUTA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma assicurata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta in Euro da definirsi caso per caso, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

8. SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI

A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia, le perdite ed i danni occorsi agli oggetti assicurati per atti di terzi:

- a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- a seguito di tumulti o sommosse civili;
- compiuti per vandalismo o sabotaggio.

9. ATTI DI TERRORISMO

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atti di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione d'influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

10. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

- i)** Fermo restando quanto previsto dalla clausola **ii)** che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
- ii)** Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola **i)** non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile

11. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Condizioni Addizionali

Le seguenti "Condizioni Addizionali" sono operanti solo se espressamente indicate in polizza

12. DEPREZZAMENTO

Il punto **j)** dell'art. 13 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, s'intende annullato e non operante. Ad integrazione quindi di quanto previsto all'art. 20 – Determinazione dell'indennizzo, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, in caso di danneggiamento suscettibile di riparazione, la Società, oltre a quanto già previsto indennizza anche l'eventuale deprezzamento se quantificato.

13. ESTENSIONE TERRITORIALE (mondo intero)

La garanzia è operante per le esibizioni, manifestazioni, esposizioni o fiere che si svolgano in tutto il mondo **ad eccezione** dei Paesi di seguito riportati:

Afghanistan, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cambogia, Cile, Colombia, Corea del Nord, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Georgia, Giamaica, Giordania, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirgizistan, Laos, Libano, Macedonia, Malesia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Romania, Serbia, Siria, Sri Lanka, Suriname, Tailandia, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam e Yemen.

Ad integrazione di quanto sopra, si precisa che la Società non è obbligata alla copertura ed a pagare alcun danno o fornire alcun beneficio qualora essi spongano la Società a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.

14. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha la durata di un anno dal "**indicare la data di effetto**" e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

15. COLPA GRAVE DI TERZI

La garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 13 – Esclusioni, lettere l), m) ed n), delle Condizioni Generali di Assicurazione, comprende i danni derivanti da colpa grave di:

1. *parenti e/o affini del Contraente/Assicurato;*
2. *dipendenti del Contraente/Assicurato;*
3. *persone del cui operato devono rispondere il Contraente/Assicurato;*
4. *incaricati della sorveglianza dei locali.*

Limitatamente ai punti 2., 3. e 4. la deroga è operante sempre che, qualora sussista un reato, il Contraente e/o l'Assicurato denunci all'Autorità Giudiziaria il responsabile.

16. VARIAZIONI CLIMATICHE

Il punto c) dell'art. 13 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, s'intende annullato e non operante. L'indennizzo però, dedotta la franchigia prevista alla Condizione Addizionale 7 – Franchigia Assoluta, è limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo dello strumento, restando **sempre** escluso il deprezzamento dello strumento medesimo.

17. INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DI STRUMENTI MUSICALI

La garanzia, su base di "**stima accettata**", previa comunicazione alla Società mediante fax o @mail riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa fino alla concorrenza di Euro **da definirsi caso per caso** agli strumenti musicali da includere in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa.

Con comunicazione alla Società mediante fax o @mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di strumenti musicali assicurati.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in pro rata il premio relativo; **nel caso di conguaglio negativo la Società non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non goduto.**

Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente i premi.

Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società entro 30 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società, trascorsi i quali la garanzia dovrà intendersi sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio verrà corrisposto.

Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articoli di legge

- 1898 C.C. **Aggravamento del rischio****
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. **Mancato pagamento del premio****
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. **Assicurazione parziale****
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. **Assicurazione presso diversi assicuratori****
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro****
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. **Obbligo di salvataggio****
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio****
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore****
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso

Articoli di legge

l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

2049 C.C.

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

(...).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

629 C.P.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).

635 C.P.

Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (...).

La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: (...) 3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...).

639 C.P.

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d'ufficio.

640 C.P.

Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

646 C.P.

Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (...).

Informativa sulla "Privacy"

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, AXA Art Versicherung A.G. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, Viale Don Luigi Sturzo 35 (di seguito "AXA Art"), fornisce le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali in nostro possesso, raccolti direttamente presso l'interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati per le seguenti finalità:

1. Fase pre-contrattuale di studio per l'elaborazione della proposta assicurativa o riassicurativa. Durante tale fase potranno essere richiesti dati inerenti l'interessato, ed eventualmente i suoi familiari, l'elenco dettagliato delle opere da assicurare e le caratteristiche di sicurezza installate nei locali dove queste sono conservate.
2. Gestione del contratto in essere e contatti con il cliente o intermediari designati tramite i recapiti forniti.
3. Valutazione ed eventuale liquidazione del danno. Per l'esecuzione di tale finalità verranno richieste informazioni aggiuntive consistenti, ad esempio, nelle coordinate bancarie dell'assicurato.

Il trattamento avviene mediante documentazione cartacea, strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare i dati raccolti verranno inseriti in appositi software gestionali che potranno anche risiedere in strutture esterne al territorio nazionale ma all'interno dell'Unione Europea presso Server Farm del Gruppo AXA. I dati verranno trattati principalmente da personale interno incaricato al trattamento dati dalla AXA Art relativamente ai compiti amministrativi, assuntivi e di gestione contatti.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

AXA Art può comunicare i dati personali in suo possesso a:

1. Soggetti e organismi istituzionali cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa italiana e comunitaria.
2. Eventuali altri soggetti del settore quali: co-assicuratori o riassicuratori, intermediari, agenti, subagenti, broker, ecc...
3. Collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc...) per le valutazioni relative alle finalità 1 e 3 sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza.
4. Società di servizi ed Istituti Bancari per la liquidazione del danno.

Il presente elenco può essere integrato sulla base delle necessità operative e sarà reperibile in versione aggiornata presso la sede della AXA Art. I dati non verranno diffusi.

Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria, la mancata comunicazione, o comunicazione incompleta dei dati richiesti, comporterà l'impossibilità per la AXA Art di dare esecuzione al contratto o di ottemperare alla normativa vigente.

Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è AXA Art Versicherung A.G. Rappresentanza Generale per l'Italia Viale Don Luigi Sturzo 35 - Milano, l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra al Responsabile dei Trattamenti, Maurizio Zaffaroni presso la sede di Viale Don Luigi Sturzo 35 - 20154 Milano.